Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 25 settembre 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.	Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1971, n. **788.**

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Avellino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 236 del 29 marzo 1962, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Avellino;

Viste le deliberazioni n. 14/61 del 25 novembre 1968, n. 69/2/7 e n. 69/2/10 del 19 dicembre 1969 e n. 70/5 del 30 luglio 1970 del consiglio generale del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Avellino;

Viste le note del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 102128/72 del 31 luglio 1969 e n. 101762/74 del 16 giugno 1970;

Visto l'art. 145 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la deliberazione del 19 dicembre 1970 del comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Avellino nei termini indicati dalle deliberazioni n. 14/61 del 25 novembre 1969, n. 69/2/7 e n. 69/2/10 del 19 dicembre 1969 e n. 70/5 del 30 luglio 1970 del consiglio generale del consorzio stesso, di cui al testo allegato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 113. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1971, n. **789.**

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto del 4 maggio 1966, n. 609, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Lecce;

Vista la deliberazione n. 13 del 1° dicembre 1969 del consiglio generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Lecce;

Vista la nota n. 101761/74 del 16 giugno 1970 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 145 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la deliberazione del 19 dicembre 1970 del comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Lecce nei termini indicati dalla deliberazione n. 13 del 1° dicembre 1969 del consiglio generale del consorzio stesso e di cui al testo allegato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 112. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1971, n. **790.**

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 1314 del 20 ottobre 1961, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno;

Viste le deliberazioni n. 4 del 31 gennaio 1970 e n. 21 del 3 ottobre 1970 del consiglio generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno, relativa all'adozione del nuovo statuto consortile;

Viste le note del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 101736/74 del 15 giugno 1970 e n. 102868/74 del 24 ottobre 1970;

Visto l'art. 145 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la deliberazione del 4 marzo 1971 del comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno nei termini indicati dalle deliberazioni n. 4 del 31 gennaio 1970 e n. 21 del 3 ottobre 1970 del consiglio generale del consorzio stesso, di cui al testo allegato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 114. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1971, n. **791.**

Autorizzazione all'Istituto delle suore di S. Giuseppe, con sede in Novara, ad accettare una donazione.

N. 791. Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, madre Amalia, al secolo Cerutti Benilde, superiora generale dell'Istituto S. Giuseppe di Novara, viene autorizzata ad accettare, in nome e per conto dell'Istituto delle suore di S. Giuseppe, con sede in Novara, la donazione, disposta dalla Società immobiliare novarese S.p.a., con sede in Novara, di beni immobili, siti in comune di Verbania, meglio descritti nell'atto pubblico a rogito notaio Gaetano Bellezza di Novara, in data 10 gennaio 1969, n. 42832 di rep., registrato a Novara il 16 gennaio 1969 al n. 266, vol. 364.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 111. — CARUSO

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 608, concernente « Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 20 agosto 1971, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

1) sul margine superiore della pagina 3, è apposta la seguente intestazione: « TABELLA *A* »;

2) sul margine superiore di ciascuna delle pagine da 4 a 66, è apposta la seguente intestazione: « *Segue* TABELLA *A* »;

3) sul margine superiore della pagina 67, è apposta la seguente intestazione: « TABELLA *B* »;

4) sul margine superiore di ciascuna delle pagine da 68 a 689, è apposta la seguente intestazione: « *Segue* TABELLA *B* »;

5) a pagina 690, punto I, primo rigo, la data « 31 dicembre 1975 » è modificata in « 31 gennaio 1975 »;

6) a pagina 690, punto II, primo rigo, la data « 31 dicembre 1975 » è modificata in « 31 gennaio 1975 ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1971.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Cori » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Cori », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Lazio;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Cori » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 1969, n. 323;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Cori » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1971.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1971, con la denominazione di origine controllata « Cori » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Cori ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Cori » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato ad Antagnod, addì 11 agosto 1971

SARAGAT

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1971
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 106

Disciplinare di produzione per il vino « Cori »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Cori » è riservata al vino bianco o rosso che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Cori » bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Malvasia di Candia dal 40 al 60%;
Bellone dal 20 al 30%;
Trebbiano toscano dal 15 al 25%;
Trebbiano giallo (Greco giallo) dal 5 al 10%.

Il vino « Cori » rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Montepulciano dal 40 al 60%;
Nero buono di Cori dal 20 al 40%;
Cesanese dal 10 al 30%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Cori ed in parte quello di Cisterna.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal punto in cui il confine comunale di Cori attraversa la strada vicinale di Pezze di Ninfa; la linea di delimitazione percorre verso sud questa strada per circa 900 metri e imbocca lo stradone che porta al canale delle acque alte

e prosegue per tutto il canale fino ad incontrare, dopo aver attraversato il torrente Teppia, il ponte della strada del Castellone; di qui in direzione nord-ovest raggiunge il torrente Teppia all'ansa sita in prossimità della quota 48; risale tale torrente ed alla confluenza con il fosso Morillo segue il corso di quest'ultimo fino a raggiungere la strada ferrata della linea Velletri-Terracina. Procede quindi lungo la ferrovia in direzione nord ed alla intersezione con il confine di Cori, prendendo verso ovest, segue quest'ultimo fino a ritornare al punto in cui il confine del comune di Cori incrocia la strada vicinale di Pezze di Ninfa.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Cori » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura ivi compresa la irrigazione.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Cori » bianco o rosso non deve essere superiore ai q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1 devono esere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Cori » bianco una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5 e per il « Cori » rosso una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Cori » bianco all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: delicato, secco o amabile o dolce, morbido, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
estratto secco netto minimo: 22 per mille;
acidità totale minima: 4,50 per mille.

Il vino « Cori » rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso gradevole, caratteristico persistente;
sapore: secco, morbido, vellutato, fresco;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
estratto secco netto: 24 per mille;
acidità totale minima: 5 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Cori » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8553)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 1971.

Nuove piante organiche e denominazioni delle nuove qualifiche del personale della carriera direttiva, di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 10 aprile 1964, n. 193, recante l'ordinamento delle carriere del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato e le tabelle allegate;

Vista la legge 18 maggio 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuta la necessità di specificare le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato, in relazione a quanto disposto dall'art. 132, ultimo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

Le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale della carriera direttiva, di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria del Consiglio di Stato sono specificate nelle tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*, allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1971

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANTONIOZZI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1971
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 183

TABELLA *A*

Ruolo organico del personale della carriera direttiva

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
530	Direttore superiore di segreteria	4 (1)
426 387	Direttore capo di segreteria	4
307	Direttore di segreteria	12
257 190	Vice direttore di segreteria	
	Totale	20

(1) Ai sensi dell'art. 49, secondo comma, della legge 10 aprile 1964, n. 193, è tenuto vacante un numero di posti pari a quelli occupati nella corrispondente qualifica del ruolo ad esaurimento di cui al quadro D-4 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

TABELLA *B*

Ruolo organico del personale della carriera di concetto

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
370	Segretario capo	1
297 255	Segretario principale	5
218 178 160	Segretario	4
	Totale	10

TABELLA *C*

Ruolo organico del personale della carriera esecutiva

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
245	Coadiutore superiore	10
213 183	Coadiutore principale	24
163 133 120	Coadiutore	23
	Totale	57

TABELLA *D*

Ruolo organico del personale di dattilografia

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
245	Coadiutore superiore	3
213 183 163 133 120	Coadiutore dattilografo	21
	Totale	24

TABELLA *E*

Ruolo organico del personale della carriera ausiliaria

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
	Lettera *A*)	
165 143	Commesso capo	9
133 115 100	Commesso	20
	Totale	29
	Lettera *B*)	
165 143	Agente tecnico capo	3
133	Agente tecnico	4
	Totale	7

(8338)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 1971.

Nuove piante organiche e denominazioni delle nuove qualifiche del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del precitato testo unico;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti delega al governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 12 maggio 1964, n. 303 e 4 gennaio 1968, n. 1;

Ritenuto di dover provvedere, in relazione a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 132 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, alla determinazione delle nuove piante organiche ed alle denominazioni delle nuove qualifiche del personale delle carriere della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono specificate nelle tabelle *A* e *B*, allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1971

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANTONIOZZI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1971
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 373

TABELLA *A*

Ruolo organico del personale della carriera esecutiva

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
245	Coadiutore superiore	10
213 183	Coadiutore principale	42
163 133 120	Coadiutore	42
213 183	Assistente alla vigilanza	1
	Totale	95

TABELLA *B*

Ruolo organico del personale della carriera ausiliaria

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
165 143	Commesso capo	18
133 115 100	Commesso	42
	Totale	60

(8340)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 1971.

Nuove piante organiche e denominazioni delle nuove qualifiche del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del precitato testo unico;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro in data 19 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1963, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338;

Ritenuto di dover provvedere, in relazione a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 132 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, alla determinazione delle nuove piante organiche ed alle denominazioni delle nuove qualifiche del personale delle carriere non di magistratura della Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente della Corte dei conti;

Decreta:

Le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria della Corte dei conti sono specificate nelle tabelle *A, B, C, D, E*, allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1971

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANTONIOZZI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1971
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 247

TABELLA *A*

Ruolo organico del personale della carriera direttiva

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
530	Direttore superiore di segreteria e direttore superiore di revisione .	13
426 387	Direttore capo di segreteria e direttore capo di revisione	47
307	Direttore di segreteria e direttore di revisione	244
257 190	Vice direttore di segreteria e vice direttore di revisione	
	Totale	304

TABELLA *B*

Ruolo organico del personale della carriera di concetto

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
370	Segretario capo e revisore capo .	33
297 255	Segretario principale e revisore principale	146
218 178 160	Segretario e revisore . .	146
	Totale	325

TABELLA *C*

Ruolo organico del personale della carriera esecutiva

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
	A. - *Personale amministrativo*	
245	Coadiutore superiore . .	82
213 183	Coadiutore principale .	368
163 133 120	Coadiutore .	368
213 183	Assistente alla vigilanza . .	1
	Totale .	819
	B. - *Personale tecnico*	
245	Coadiutore meccanografo superiore . .	5
218 188 168 143 128	Coadiutore meccanografo	36
	Totale . .	41

TABELLA *D*

Ruolo organico del personale di dattilografia

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
245	Coadiutore superiore	9
213 183 163 133 120	Coadiutore dattilografo . .	81
	Totale .	90

TABELLA *E*

Ruolo organico del personale della carriera ausiliaria

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
	A. - *Personale addetto agli uffici*	
165 143	Commesso capo	82
133 115 100	Commesso	191
	Totale . .	273
	B - *Personale ausiliario tecnico*	
165 143	Agente tecnico capo	5
133	Agente tecnico	11
	Totale . .	16

(8339)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1971.

Autorizzazione alla « TORIS - Società di revisione - S.r.l. », con sede in Milano, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « TORIS - Società di revisione - S.r.l. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « TORIS - Società di revisione - S.r.l. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

(8382)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Approvazione dei nuovi modelli delle patenti e degli altri documenti di abilitazione relativi ai titoli professionali marittimi.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1970, n. 1487, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 29 luglio 1971, nonchè dell'art. 296 del regolamento al codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, si comunica che con decreto ministeriale 27 agosto 1971 sono stati approvati i nuovi modelli delle patenti e degli altri documenti di abilitazione relativi ai titoli professionali marittimi.

(8453)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Trapani ad istituire una scuola per infermieri professionali

Con decreto n. 900.8/II.82/1, in data 1° settembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale indicato in oggetto è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali, con sede presso l'ospedale medesimo.

(8388)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale provinciale « Ospedale civile », di Belluno, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.10/3/509, in data 3 settembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale provinciale « Ospedale civile », di Belluno, è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(8355).

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 177

Corso dei cambi del 23 settembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	612,85	612,85	612,75	612,85	612,50	612,65	612,92	612,85	612,85	612,80
Dollaro canadese	605,65	605,65	605,50	605,65	604,10	605,30	605,60	605,65	605,65	605,60
Franco svizzero .	154,48	154,48	154,40	154,48	154 —	154,20	154,40	154,48	154,48	154,40
Corona danese .	83,93	83,93	83,98	83,93	83,20	83,88	83,94	83,93	83,93	83,90
Corona norvegese .	89,08	89,08	89,05	89,08	88,50	89,05	89,06	89,08	89,08	89,08
Corona svedese .	121,115	121,115	121,10	121,115	120,90	121,08	121,10	121,115	121,11	121,10
Fiorino olandese	180,95	180,95	180,80	180,95	179,60	180,30	180,95	180,95	180,95	180,20
Franco belga .	12,9585	12,9585	12,965	12,9585	12,92	12,94	12,955	12,9585	12,95	12,95
Franco francese	110,88	110,88	110,95	110,88	110,90	110,95	110,95	110,88	110,80	110,85
Lira sterlina . .	1516,15	1516,15	1516,25	1516,15	1515 —	1515,85	1516 —	1516,15	1516,15	1516,15
Marco germanico .	183,835	183,835	183,60	183,835	183 —	183,10	183,75	183,835	183,83	183,10
Scellino austriaco .	25,27	25,27	25,26	25,27	25,15	25,22	25,285	25,27	25,27	25,25
Escudo portoghese	22,50	22,50	22,48	22,50	22,50	22,48	22,48	22,50	22,50	22,45
Peseta spagnola. .	8,863	8,863	8,86	8,863	8,80	8,86	8,865	8,863	8,86	8,86

Media dei titoli del 23 settembre 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	94,775
Redimibile 3,50 % 1934	99,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,725
» 5 % (Ricostruzione)	92,25
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,075
» 5 % (Città di Trieste)	92,125
» 5 % (Beni esteri)	90,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,825
» 5,50 % » » 1968-83	89,30
» 5,50 % » » 1969-84	94,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,225
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,90
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,75
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	97,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 settembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	612,885
Dollaro canadese	605,625
Franco svizzero	154,44
Corona danese	83,935
Corona norvegese	89,07
Corona svedese	121,107
Fiorino olandese	180,95
Franco belga	12,957
Franco francese	110,925
Lira sterlina	1516,075
Marco germanico	183,792
Scellino austriaco	25,277
Escudo portoghese	22,49
Peseta spagnola	8,864

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1971 al 29 aprile 1971 a norma di Regolamenti C.E.E. ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale per importazioni:

— da Paesi terzi;

— da Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM) (1).

Dal 1° *gennaio* 1971 *al* 28 *gennaio* 1971 *a norma dei Regolamenti C.E.E. n.* 2693/70, *n.* 29/71, *n.* 63/71 *e n.* 119/71

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM (1)		
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-1-71 al 7-1-71	dall'8-1-71 al 14-1-71	dal 15-1-71 al 28-1-71	dal 1°-1-71 al 7-1-71	dall'8-1-71 al 14-1-71	dal 15-1-71 al 28-1-71
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	5.000,00	5.000,00	5.060,00	2.600,00	2.600,00	2.633,10
	04	II. riso semigreggio (non pilato) . .	6.250,00	6.250,00	6.325,00	3.250,00	3.250,00	3.291,25
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato .	8.530,60	8.530,60	8.530,60	4.283,10	4.283,10	4.283,10
	11	b. riso lavorato a fondo .	9.085,00	9.085,00	9.085,00	4.563,75	4.563,75	4.563,75
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato . . .	9.518,75	9.518,75	9.518,75	4.806,25	4.806,25	4.806,25
	17	b. riso lavorato a fondo .	10.204,35	10.204,35	10.204,35	5.156,25	5.156,25	5.156,25
	21	C. spezzato (rotture)	2.656,25	2,768,75	2.768,75	1.323,75	1.385,60	1.385,60

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del Regolamento (C.E.E.) n. 540/70.

Dal 29 *gennaio* 1971 *al* 25 *febbraio* 1971 *a norma dei Regolamenti C.E.E. n.* 178/71, *n.* 198/71, *n.* 250/71, *n.* 298/71 *e n.* 353/71

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM (1)		
della Tariffa	della Statistica		dal 29-1-71 al 31-1-71	dal 1°-2-71 al 18-2-71	dal 19-2-71 al 25-2-71	dal 29-1-71 al 31-1-71	dal 1°-2-71 al 18-2-71	dal 19-2-71 al 25-2-71
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	5.060,00	5.125,00	5.125,00	2.633,10	2.668,75	2.668,75
	04	II. riso semigreggio (non pilato) . .	6.325,00	6.406,25	6.406,25	3.291,25	3.336,25	3.336,25
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato	8.530,60	8.681,85	8.681,85	4.283,10	4.366,25	4.366,25
	11	b. riso lavorato a fondo	9.085,00	9.246,25	9.246,25	4.563,75	4.652,50	4.652,50
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato	9.518,75	9.687,50	9.687,50	4.806,25	4.898,75	4.898,75
	17	b. riso lavorato a fondo	10.204,35	10.385,00	10.385,00	5.156,25	5.255,60	5.255,60
	21	C. spezzato (rotture)	2.693,75	2.693,75	2.906,25	1.344,35	1.344,35	1.461,25

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del Regolamento (C.E.E.) n. 540/70.

Dal 26 febbraio 1971 all'11 marzo 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 398/71, n. 410/71 e n. 468/71

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM (1)		
della Tariffa	della Statistica		dal 26-2-71 al 28-2-71	dal 1°-3-71 al 4-3-71	dal 5-3-71 all'11-3-71	dal 26-2-71 al 28-2-71	dal 1°-3-71 al 4-3-71	dal 5-3-71 all'11-3-71
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	5.125,00	5.190,00	5.190,00	2.668,75	2.704,35	2.704,35
	04	II. riso semigreggio (non pilato) . .	6.406,25	6.487,50	6.487,50	3.336,25	3.380,60	3.380,60
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato	8.681,85	8.821,25	8.745,00	4.366,25	4.443,10	4.401,25
	11	b. riso lavorato a fondo	9.246,25	9.395,00	9.313,75	4.652,50	4.734,35	4.690,00
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato	9.687,50	9.843,75	9.758,75	4.898,75	4.985,00	4.938,10
	17	b. riso lavorato a fondo	10.385,00	10.552,50	10.461,25	5.255,60	5.347,50	5.297,50
	21	C. spezzato (rotture)	2.843,75	2.843,75	3.093,75	1.426,85	1,426,85	1.564,35

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del Regolamento (C.E.E.) n. 540/70.

Dal 12 marzo 1971 al 29 aprile 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 522/71, n. 570/71, n. 625/71, n. 677/71, n. 744/71, n. 783/71 e n. 825/71

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi				SAMA e PTOM (1)			
della Tariffa	della Statistica		dal 12-3-71 al 31-3-71	dal 1°-4-71 al 7-4-71	dal 8-4-71 al 15-4-71	dal 16-4-71 al 29-4-71	dal 12-3-71 al 31-3-71	dal 1°-4-71 al 7-4-71	dal 8-4-71 al 15-4-71	dal 16-4-71 al 29-4-71
10.06		Riso:								
		A. greggio o semigreggio (non pilato):								
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	4.870,00	4.935,00	4.765,00	5.055,00	2.528,75	2.564,35	2.470,60	2.630,00
	04	II. riso semigreggio (non pilato) . .	6.087,50	6,168,75	5.956,25	6.318,75	3.160,60	3.205,60	3.088,75	3.288,10
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:								
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:								
	07	a. riso semilavorato	8.393,10	8.491,85	7.928,10	7.928,10	4.207,50	4.261,85	3.951,85	3.951,85
	11	b. riso lavorato a fondo	8.938,75	9.043,75	8.443,75	8.443,75	4.483,75	4.541,25	4.211,25	4.211,25
		II. altrò:								
	14	a. riso semilavorato	9.365,60	9.475,00	8.846,85	8.846,85	4.721,85	4.781,85	4.436,25	4.436,25
	17	b. riso lavorato a fondo	10.040,00	10.157,50	9.483,75	9.483,75	5.065,60	5.130,60	4.760,00	4.760,00
	21	C. spezzato (rotture)	2.843,75	2.843,75	2.843,75	2.843,75	1.426,85	1.426,85	1.426,85	1.426,85

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del Regolamento (C.E.E.) n. 540/70.

(7331)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di farmacologia e farmacognosia presso la facoltà di farmacia dell'Università di Modena

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Modena, è vacante la cattedra di farmacologia e farmacognosia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8697)

Vacanza della seconda cattedra di pedagogia presso la facoltà di magistero dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Padova, è vacante la seconda cattedra di pedagogia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8698)

Vacanza della seconda cattedra di economia delle aziende di credito presso la facoltà di economia e commercio della Università commerciale « L. Bocconi » di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano, è vacante la seconda cattedra di economia delle aziende di credito, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8740)

Vacanza della cattedra di storia della musica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di storia della musica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8728)

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4261 del 30 aprile 1971 l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare una donazione, disposta dal Centro agro-biologico italiano, consistente nella somma di L. 125.000 mensili da destinare alla istituzione di una borsa di studio biennale allo scopo di favorire la biologia del suolo.

(8560)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 49, foglio n. 262, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Schettino Pietro Paolo in data 14 settembre 1964 avverso la denegata immissione in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 20.

(8365)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità è attualmente disponibile un posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in scienze biologiche o in scienze naturali o in scienze agrarie conseguito presso una università o istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dell'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimente assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) le lingue straniere di cui al successivo art. 6 previste per il colloquio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio per l'ordinamento delle carriere trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte ed un colloquio:

A) *Prove scritte*:

1) Svolgimento di un tema su un argomento di genetica dei microrganismi;

2) Svolgimento di un tema su un argomento di genetica dei funghi con particolare riguardo ad alcune caratteristiche biochimiche.

B) *Colloquio*:

Gli argomenti delle prove scritte;

Lettura e traduzione a vista di un brano di un testo tecnico da due lingue straniere scelte dal candidato fra le seguenti: francese, inglese e tedesco;

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 29 e 30 ottobre 1971, alle ore 9.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui allo art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera e) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere h) e i) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera h) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera t), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7, lettera D) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiara-

zione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguirà previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina ad aiuto nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1709.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1971
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 215

(8545)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di segretario contabile nel ruolo del personale di concetto della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PRESIDENTE DELLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA

Visto il bando di concorso a quattro posti di segretario contabile e a due posti di esperto tecnico nel ruolo del personale di concetto della Cassa per la formazione della proprietà contadina, in data 31 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 16 giugno 1971;

Visto il provvedimento del 3 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1971, n. 208, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso stesso;

Considerato che la prof.ssa Greco Cirrincione Carmela, ordinaria di ragioneria presso l'istituto tecnico commerciale « C. Cattaneo » in Roma, trovasi nella impossibilità di partecipare ai lavori della commissione predetta;

Dispone:

In sostituzione della prof.ssa Greco Cirrincione Carmela è nominata componente della commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di segretario contabile indicato nelle premesse, la prof.ssa Dal Monte Anna, ordinaria di ragioneria presso l'istituto tecnico commerciale « Pantaleoni », con sede in Roma.

Roma, addì 20 settembre 1971

p. *Il Ministro-presidente*: JOZZELLI

(8631)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione giudicatrice del concorso per titoli per l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque di trecentocinquanta ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto la legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente il trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale in data 20 marzo 1971, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque di trecentocinquanta ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare, registrato alla Corte dei cònti, addì 27 maggio 1971, registro n. 24 Difesa, foglio n. 43;

Decreta:

E' nominata la sottonotata commissione incaricata di procedere alla valutazione dei titoli ed alla formazione delle graduatorie degli ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare aspiranti all'ammissione alla ferma di anni cinque di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale citato nelle premesse:

Presidente:

Notarangelo Vincenzo, generale di brigata aerea in servizio permanente a disposizione.

Membri:

D'Alfonso Guido, colonnello del Corpo di commissariato, ruolo commissariato, in servizio permanente effettivo;

De Luca Sante, colonnello dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, in servizio permanente effettivo;

Montella Archimede, tenente colonnello del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, in servizio permanente effettivo;

Barbaresi Eros, capitano del Corpo sanitario aeronautico in servizio permanente effettivo.

Segretario e membro supplente:

Lauriano Antonino, maggiore dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, in servizio permanente effettivo.

A ciascuno dei componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1971
Registro n. 37 *Difesa, foglio n.* 13

(8367)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a centoquattro posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1970 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 luglio 1970, n. 866(10)P.I.a.3, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1970, registro n. 5, foglio n. 376, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a centoquattro posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, bandito con decreto ministeriale 8 gennaio 1968, n. 10(10)P.I.a.3.

(8404)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a quattro posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 1 del mese di gennaio 1971 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 ottobre 1970, n. 1157(10)P.I.a.3, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1970, registro n. 7, foglio n. 290, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a quattro posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, bandito con decreto ministeriale 23 giugno 1969, n. 999(10)P.I.a.3.

(8405)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1534 e n. 1535 del 12 luglio 1971, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1968;

Considerato che a seguito di rinuncia dall'avente diritto si è resa vacante la condotta del comune di Pessina Cremonese;

Ritenuta la necessità di procedere all'assegnazione della suddetta condotta al candidato che segue nella graduatoria di merito degli idonei, approvata con proprio decreto n. 1535 del 12 luglio 1971;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Franco Panerai è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Pessina Cremonese.

Il sindaco di Pessina Cremonese è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali della provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e del comune di Pessina Cremonese.

Cremona, addì 3 settembre 1971

Il medico provinciale: BORROMEI

(8329)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 102758 del 18 giugno 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1969;

Visto il decreto del medico provinciale n. 102758/70 del 7 novembre 1970, con il quale è stato prorogato il termine di partecipazione al suddetto concorso;

Visto il decreto del medico provinciale n. 105082/70 del 23 marzo 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto i verbali delle sedute effettuate dalla suddetta commissione giudicatrice;

Considerate legittime ed eque le operazioni concorsuali svolte dalla commissione giudicatrice stessa;

Visto lart. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati medici risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1969, bandito con decreto del medico provinciale n. 102758 del 18 giugno 1970:

1. Fasoli Delio	punti	75,354	su 120
2. Pravadelli Pier Giorgio	»	70,832	»
3. Cabianca Giorgio	»	67,774	»
4. Zenari Luigi	»	61,700	»
5. Zocchia Giuseppe	»	59,264	»
6. Frinzi Dino	»	58,526	»
7. Messa Mario	»	58,180	»
8. Cavallo Giulio	»	58,160	»
9. Montone Angelo	»	58,158	»
10. Micheletti Agostino	»	51,348	»
11. Aglietti Leone	»	50,980	»
12. Mignolla Agnello	»	49,114	»
13. Camperadis Teodoro	»	48,790	»
14. Cacciacarne Rocco	»	48,324	»
15. Gagliano Pasquale	»	47,836	»
16. Burlini Francesco	»	47,000	»
17. Pipinato Franco	»	44,948	»
18. Visco Giancarlo	»	44,810	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona, nonchè dei comuni interessati.

Verona, addì 3 settembre 1971

Il medico provinciale: FACCHINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 102758 del 18 giugno 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1969;

Visto il decreto del medico provinciale n. 102758/70 del 7 novembre 1970, con il quale è stato prorogato il termine di partecipazione al suddetto concorso;

Visto il decreto del medico provinciale n. 102758/70 del 3 settembre 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati medici risultati idonei nel concorso in parola;

Visto l'ordine delle preferenze espressamente indicate dai candidati utilmente collocati in graduatoria;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I seguenti candidati medici, risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in Provincia di Verona al 30 novembre 1969, bandito con decreto del medico provinciale n. 102758 del 18 giugno 1970, sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno segnate:

1) Fasoli Delio: Verona - Borgo Roma (9° rep.);
2) Pravadelli Pier Giorgio: Verona - Mizzole (18° rep.);
3) Cabianca Giorgio: Arcole;
4) Zenari Luigi: Pressana;
5) Zocchia Giuseppe: Roveredo di Guà;
6) Frinzi Dino: Rivoli Veronese;
7) Messa Mario: Trevenzuolo;
8) Montone Angelo: S. Anna d'Alfaedo;
9) Micheletti Agostino: Caprino Veronese (2° rep.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona, nonchè dei comuni interessati.

Verona, addì 4 settembre 1971

Il medico provinciale: FACCHINI

(8332)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/1691 in data 11 marzo 1970, con il quale venne indetto il concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1969;
Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1969:

1. Mathis Irene	punti	62,00
2. Albertano Giovanni Battista	»	60,81
3. Deiro Clemente	»	60,06
4. Villa Rodolfo	»	58,07
5. Musso Angelo	»	57,71
6. Gennaro Massimo	»	55,30
7. Sacchi Giovanni	»	54,73
8. Tinelli Guido	»	54,29
9. Cicerale Giuseppe	»	52,34
10. Rizzo Felice Carmelo	»	50,77
11. Roglia Luciano	»	50,28
12. Vergine Camillo	»	49,94
13. Bona Luigi	»	49,71
14. Manduca Alfonso	»	46,28
15. Marino Merlo Giovanni	»	46,01
16. Mazzocco Antonio	»	45,67
17. Masaracchia Salvatore	»	44,15
18. Villari Paolo	»	43,13
19. Desana Enzo	»	42,21

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Torino, addì 30 agosto 1971

Il medico provinciale: LOVINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/1098 in data 30 agosto 1971, con il quale viene approvata la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso indetto con decreto n. 50/1691 dell'11 marzo 1970 per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1969;
Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni degli invalidi di guerra e civili;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

Mathis Irene: Torino (1ª condotta periferica);
Albertano Giovanni Battista: Pont Canavese - Frassinetto (1ª condotta);
Deiro Clemente: Pont Canavese - Alpette-Ingria (2ª condotta);
Villa Rodolfo: Torino (4ª condotta periferica);
Musso Angelo: Chieri (1ª condotta);
Gennaro Massimo: Orbassano;
Sacchi Giovanni: Torino (5ª condotta periferica);
Cicerale Giuseppe: Ciriè (2ª condotta);
Rizzo Felice Carmelo: Nichelino;
Roglia Luciano: Carmagnola (1ª condotta);
Vergine Camillo: Romano Canavese;
Bona Luigi: Airasca;
Manduca Alfonso: Susa-Giaglione-Moncenisio (2ª condotta);
Marino Merlo Giovanni: Susa-Mompantero-Novalesa- Venalzio (3ª condotta);
Mazzocco Antonio: Macello;
Masaracchia Salvatore: Pragelato.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Torino, addì 30 agosto 1971

Il medico provinciale: LOVINO

(8333)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 12543 e n. 12544 in data 16 dicembre 1970, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1968;
Vista la lettera n. 4101 in data 5 agosto 1971 del comune di Siano con la quale viene comunicata la rinunzia alla condotta medica da parte del dott. Mascia Gregorio;
Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Mascia Gregorio;
Considerato che il dott. Fusco Camillo, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui innanzi;
Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Fusco Camillo è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Siano.

Il sindaco del comune di Siano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Salerno, addì 31 agosto 1971

Il medico provinciale: GALLO

(8331)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1970, n. 850, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli per il conferimento del posto di ufficiale sanitario consorziale, con sede in Feltre, bandito ai sensi dell'art. 35 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1971 di ammissione al concorso dei candidati che ne hanno fatto domanda e che avevano i requisiti necessari;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1971, n. 19/6/Sez. III, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione di cui sopra;

Visto l'art. 35 del testo unico delle leggi sanitarie sopra citato;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica, con sede in Feltre, come appresso indicato:

Losego Luciano	punti 22,780	su 70
Magnoni Giulio	» 22,050	»
Spinamano Bruno	» 17,990	»
De Iorio Renato	» 3,865	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio medico provinciale ed a quelli della prefettura e del comune capo consorzio.

Belluno, addì 1° settembre 1971

Il medico provinciale: MAGRÌ

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di data odierna n. 4020/6/Sez. III, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica, con sede in Feltre;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concernente la nomina degli ufficiali sanitari ed il terzo comma di quest'ultimo articolo, concernente il periodo di prova;

Visti i precedenti propri decreti, richiamati in quello di cui sopra, relativo al concorso in argomento;

Visti gli articoli 23, 24 e 25 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Luciano Losego, nato a Padova il 5 luglio 1927, è nominato ufficiale sanitario, vincitore a seguito di pubblico concorso, bandito ai sensi dell'art. 35 del testo unico delle leggi sanitarie, nel consorzio di vigilanza igienica con sede in Feltre.

L'interessato dovrà assumere servizio entro 15 (quindici) giorni dalla data di notificazione del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia, ed affisso per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio medico provinciale a quelli della prefettura e del comune capo consorzio.

Belluno, addì 1° settembre 1971

Il medico provinciale: MAGRÌ

(8372)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1971, n. **41.**

Provvidenze a favore dei lavoratori agricoli e dei pescatori marittimi in caso di malattia ed infortunio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 31 *agosto* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Concessione di indennità integrative regionali ai lavoratori dipendenti da aziende agricole della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere ai lavoratori agricoli (salariati fissi, obbligati, avventizi permanenti, abituali, occasionali, eccezionali, speciali e compartecipanti), dipendenti da aziende agricole della Regione, in caso di malattia, una indennità giornaliera integrativa di quella loro corrisposta dall'I.N.A.M. ai sensi delle assicurazioni sociali obbligatorie.

Art. 2.

L'indennità giornaliera integrativa regionale prevista dallo art. 1 della presente legge è corrisposta nella misura di L. 1000 per ogni giornata indennizzata dall'I.N.A.M. in caso di malattia.

Art. 3.

L'indennità giornaliera integrativa regionale di cui al precedente articolo è corrisposta dalle sedi provinciali dell'I.N.A.M. operanti nell'ambito regionale, limitatamente ai lavoratori agricoli sopra indicati aventi diritto alle prestazioni previdenziali, iscritti negli elenchi anagrafici del servizio contributi agricoli unificati.

L'indennità stessa non compete ai lavoratori che fruiscono dell'indennità di malattia in altri settori.

L'indennità integrativa regionale viene corrisposta dall'istituto suddetto agli aventi diritto contemporaneamente all'erogazione delle indennità di malattia previste dalla legislazione nazionale.

Art. 4.

Per gli scopi di cui alla presente legge l'Amministrazione regionale corrisponderà alle sedi provinciali dell'I.N.A.M., operanti nell'ambito regionale, contributi annui in proporzione al numero delle giornate di malattia indennizzate dall'Istituto medesimo nell'anno precedente — in ogni provincia della Regione — ai lavoratori agricoli indicati al precedente art. 1.

Art. 5.

E' fatto obbligo alle sedi provinciali dell'I.N.A.M. di trasmettere all'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato, entro il mese di febbraio, l'elenco nominativo dei lavoratori agricoli che hanno beneficiato nell'anno precedente delle provvidenze previste dalla presente legge, con a fianco di ognuno indicato il numero delle giornate di indennità integrativa regionale erogate ed il relativo importo complessivo corrisposto.

Al termine di ogni esercizio finanziario sarà provveduto all'eventuale conguaglio fra i contributi assegnati e le spese effettivamente sostenute.

Art. 6.

Al fine di disciplinare gli adempimenti di cui alla presente legge e gli oneri relativi al servizio di erogazione delle indennità integrative regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

CAPO II

Concessione di indennità integrative regionali a favore dei pescatori marittimi della Regione Friuli-Venezia Giulia

Art. 7.

l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere ai pescatori marittimi della Regione Friuli-Venezia Giulia, in caso di malattia e di infortunio, una indennità giornaliera integrativa di quella loro corrisposta dalla Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie di Trieste ai sensi delle assicurazioni sociali obbligatorie.

Art. 8.

L'indennità giornaliera integrativa regionale prevista dallo articolo precedente è corrisposta nella misura di L. 1000 per ogni giornata indennizzata dalla Cassa marittima adriatica in caso di malattia e di infortunio.

L'indennità di cui al comma precedente viene corrisposta dalla Cassa marittima adriatica agli aventi diritto contemporaneamente all'erogazione delle indennità di malattia e di infortunio previste dalla legislazione nazionale.

Art. 9.

Per gli scopi di cui alla presente legge l'Amministrazione regionale corrisponderà alla Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie di Trieste contributi annui in proporzione al numero delle giornate di malattie e di infortunio indennizzate dalla Cassa medesima nell'anno precedente ai pescatori marittimi della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 10.

E' fatto obbligo alla Cassa marittima adriatica di Trieste di trasmettere all'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato, entro il mese di febbraio, l'elenco nominativo dei pescatori marittimi della Regione Friuli-Venezia Giulia che hanno beneficiato nell'anno precedente delle provvidenze previste dalla presente legge, con a fianco di ognuno indicato il numero delle giornate di indennità integrativa regionale erogate ed il relativo importo complessivo corrisposto.

Al termine di ogni esercizio finanziario sarà provveduto all'eventuale conguaglio fra i contributi assegnati e le spese effettivamente sostenute.

Art. 11.

Al fine di disciplinare gli adempimenti di cui alla presente legge e gli oneri relativi al servizio di erogazione delle indennità integrative regionali ai pescatori marittimi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e per le malattie di Trieste.

CAPO III

Disposizioni varie

Art. 12.

Qualora la spesa effettiva complessiva per l'erogazione delle indennità integrative regionali previste dal Capo I e II della presente legge non assorba completamente lo stanziamento annuale previsto dall'art. 14, la somma residua, nel limite massimo di lire 15 milioni, potrà essere assegnata alle Casse integrazione malattie lavoratori agricoli — comitati di gestione — operanti nella Regione — affinchè tali comitati possano effettuare interventi integrativi a favore delle categorie indicate nell'art. 1 della presente legge in caso di infortunio.

Tale somma sarà ripartita fra le predette Casse integrazione malattie lavoratori agricoli — comitati di gestione — in proporzione al numero delle giornate di infortunio indennizzate dall'I.N.A.I.L. nell'anno precedente in ogni provincia della Regione ai lavoratori agricoli predetti.

Art. 13.

Le Casse integrazione malattie lavoratori agricoli — comitati di gestione — sono tenute a documentare annualmente le erogazioni integrative da esse stesse effettuate.

CAPO IV

Disposizioni finanziarie

Art. 14.

Per gli scopi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1974.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, è istituito — al titolo I — sezione IV — in rubrica n. 10 — categoria IV — il capitolo 310 con la denominazione « Contributi alle sedi provinciali dello I.N.A.M., alle Casse integrazione malattie lavoratori agricoli — comitati di gestione, nonchè alla Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie di Trieste, per la corresponsione di una indennità giornaliera integrativa regionale, rispettivamente per i lavoratori dipendenti da aziende agricole della Regione in caso di malattia, per i lavoratori dipendenti da aziende agricole della Regione in caso di infortunio nonchè per i pescatori marittimi della Regione Friuli-Venezia Giulia in caso di malattia ed infortunio » e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971.

La predetta spesa annua di lire 100 milioni fa carico, per l'esercizio finanziario 1971 al capitolo 310, e quella per gli esercizi successivi graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Nell'elenco 5 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1971 vengono depennati la voce « Interventi per lo sviluppo della proprietà contadina » e il relativo residuo stanziamento di lire 100 milioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 24 agosto 1971

p. Il Presidente
L'Assessore effettivo designato
MORO

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1971, n. 42.
Interventi particolari per la promozione del diritto allo studio: provvedimenti per la scuola a tempo pieno.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 31 *agosto* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

La Regione, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con gli enti locali interessati, nell'intento di concorrere alla creazione di strutture formative più rispondenti alle reali esigenze di un diritto allo studio modernamente e democraticamente inteso, nonchè di perseguire il superamento dei plessi pluriclassi nella scuola elementare, si propone l'obiettivo di una scuola a tempo pieno nell'intera fascia dell'obbligo scolastico.

Art. 2.

Nei comuni, dove hanno luogo esperimenti di scuola a tempo pieno, il consiglio comunale istituisce un comitato consultivo per il diritto allo studio, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione delle componenti interessate ai problemi della scuola a livello comunale.

A detto comitato spetta di esprimere pareri e proposte per la migliore attuazione degli esperimenti di scuola a tempo pieno, nonchè per il coordinamento delle iniziative di competenza del comune connesse agli esperimenti medesimi.

Con la delibera di istituzione, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio comunale provvede a determinare la composizione del comitato, che è presieduto dal sindaco o da un suo delegato e del quale fanno parte almeno due consiglieri comunali, di cui uno espresso dalla minoranza.

Capo II

PROVVEDIMENTI PER I TRASPORTI

Art. 3.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad accordare ai comuni sedi dei centri di scuola a tempo pieno contributi sulle spese che gli stessi sostengono per il trasporto degli alunni delle scuole elementari e medie dell'obbligo, che frequentano i centri.

Il contributo può essere commisurato fino ad un massimo del 90% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 4.

I comuni di cui all'art. 3, dovranno presentare all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, entro i termini che annualmente verranno stabiliti dall'Assessorato medesimo, domanda di contributo con allegato il preventivo della spesa programmata.

Art. 5.

Per i fini di cui all'art. 3, i comuni sedi dei centri di scuola a tempo pieno sono altresì autorizzati all'acquisto di automezzi idonei per il trasporto degli alunni.

Il contributo per l'acquisto di mezzi di trasporto può essere erogato fino ad un massimo del 90% del costo e può essere accordato, in relazione agli importi disponibili ed alla effettiva esigenza, in un'unica soluzione o con impegno pluriennale nei limiti della durata della presente legge.

Sulle domande dei comuni e sui preventivi predisposti dai medesimi, per i fini di cui al presente articolo, nonchè per quelli previsti dall'art. 3, esprimerà il proprio parere il servizio regionale dei trasporti.

Art. 6.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla istruzione ed alle attività culturali, approva il piano di riparto dei fondi disponibili, determinando, per ciascun comune, la spesa ammessa e la misura del contributo.

Art. 7.

E' fatto obbligo ai comuni destinatari dell'intervento regionale di presentare all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, a titolo di rendiconto, un elenco riepilogativo delle spese sostenute con i contributi, integrato da una dichiarazione dalla quale risulti che i medesimi sono stati impiegati in conformità dei fini per i quali sono stati concessi.

Capo III

PROVVEDIMENTI PER MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE

Art. 8.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad accordare ai comuni di cui all'art. 3 contributi per la gestione delle mense e delle refezioni dei centri di scuola a tempo pieno.

La misura dell'intervento regionale sarà determinata annualmente, in relazione agli importi disponibili.

Art. 9.

I comuni interessati presenteranno richiesta all'Assessorato regionale dell'istruzione e delle attività culturali nei termini che verranno annualmente stabiliti dall'Assessorato medesimo, allegando i preventivi della spesa.

Art. 10.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali, approva il piano di riparto, determinando per ciascun comune la spesa ammessa e la misura del contributo.

Art. 11.

E' fatto obbligo al comune destinatario dell'intervento regionale di presentare all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, a titolo di rendiconto, un elenco riepilogativo delle spese sostenute con i contributi, integrato da una dichiarazione dalla quale risulti che i medesimi sono stati impiegati in conformità dei fini per i quali sono stati concessi.

Capo IV

INIZIATIVE PARTICOLARI PER I CENTRI DI SCUOLA A TEMPO PIENO

Sezione I

Spese dirette per la scuola a tempo pieno

Art. 12.

L'Amministrazione regionale, d'intesa con le competenti autorità scolastiche della Regione, potrà assumere le seguenti iniziative:

a) organizzazione di corsi per l'aggiornamento degli insegnanti;

b) attuazione di programmi di sperimentazione didattica;

c) stampa di documentazioni sull'attività dei centri di scuola a tempo pieno.

Sezione II

Interventi verso i comuni per la scuola a tempo pieno

Art. 13.

I comuni di cui all'art. 3, al fine di perseguire nelle migliori condizioni possibili un obiettivo di moderna scuola a tempo pieno, potranno assumere, d'intesa con le competenti autorità scolastiche locali, le seguenti iniziative:

a) dotazioni di sussidi didattici;

b) concorso nell'acquisto di libri di testo per la scuola media da assegnare agli studenti meno abbienti;

c) organizzazione di viaggi collettivi di studio;

d) istituzione di anagrafi scolastiche;

e) dotazione di servizi medico-psico-sociali;

f) promozione, d'intesa con i centri di orientamento scolastico-professionale, di attività particolari tendenti ad un effettivo orientamento scolastico e professionale, tenendo conto delle determinazioni del programma regionale di sviluppo economico-sociale per il quinquennio 1971-75;

g) istituzione e gestione di corsi facoltativi d'insegnamento di lingue straniere per la durata del secondo ciclo della scuola elementare.

La misura dell'intervento regionale sarà determinata annualmente, in relazione agli importi disponibili.

Art. 14.

I comuni interessati presenteranno richiesta all'Assessorato regionale dell'istruzione e delle attività culturali nei termini che verranno annualmente stabiliti dall'Assessorato medesimo, allegando i preventivi della spesa.

Art. 15.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali, approva il piano di riparto, determinando per ciascun comune la spesa ammessa e la misura del contributo.

Art. 16.

E' fatto obbligo al comune destinatario dell'intervento regionale di presentare all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, a titolo di rendiconto, un elenco riepilogativo delle spese sostenute con i contributi, integrato da una dichiarazione dalla quale risulti che i medesimi sono stati impiegati in conformità dei fini per i quali sono stati concessi.

Capo V

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

Art. 17.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare provvedimenti intesi ad assicurare contro i rischi da infortuni gli studenti ed il personale insegnante e non insegnante dei centri scolastici di cui alla presente legge.

Tali provvedimenti vengono estesi anche alle attività ricreative e sportive svolte in orario extrascolastico dagli alunni della scuola dell'obbligo, mediante l'utilizzazione di palestre, di campi sportivi, di cortili e di altre attrezzature facenti parte di complessi scolastici.

L'intervento potrà coprire i seguenti rischi:

a) infortuni che si verifichino durante la frequenza della scuola o in dipendenza d'iniziative promosse dalla scuola o durante il tragitto da casa a scuola e viceversa;

b) la responsabilità civile degli insegnanti, delle autorità scolastiche e del personale addetto alla sorveglianza, che venissero chiamati in causa quali responsabili civili per infortuni occorsi agli alunni assicurati.

Art. 18.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali, di concerto con l'Assessore alle finanze, delibera sulle forme assicurative più idonee, sulle condizioni e sulle estensioni assicurative, entro i limiti della somma disponibile.

CAPO VI

PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E PER LE INFRASTRUTTURE PARASCOLASTICHE

Art. 19.

Ai comuni sedi di centri di scuola a tempo pieno, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad accordare contributi per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, il riattamento e la sistemazione, nonchè per le attrezzature e per l'arredamento di edifici scolastici e di edifici destinati ad opere infrastrutturali parascolastiche.

Per la costruzione degli edifici scolastici, i comuni interessati si atterranno alle vigenti norme nazionali.

Art. 20.

Per opere infrastrutturali parascolastiche si intendono gli edifici destinati a mense, sale di lettura, di ricreazione, nonchè ambienti e costruzioni destinati ad attività sportive e ricreative.

Art. 21.

Gli interventi per i fini di cui all'art. 19 verranno attuati mediante contributi annui costanti per un periodo non superiore ai venti anni e nella misura massima del 6% della spesa ritenuta ammissibile.

La spesa ammissibile comprende, oltre al costo dell'opera, delle attrezzature e dell'arredamento, anche quello per l'acquisto dell'area edificabile, nonchè una quota per spese generali e di collaudo non superiore all'8% del costo dell'opera.

Sugli interventi per le opere infrastrutturali parascolastiche da destinarsi ad attività sportive e ricreative, sarà sentito il parere del competente Servizio regionale.

Art. 22.

I comuni che intendono usufruire dell'intervento pluriennale di cui all'art. 21, presenteranno domanda, all'Assessorato regionale dell'istruzione e delle attività culturali, corredata dai seguenti documenti:

a) deliberazioni dell'organo comunale competente, con cui si autorizza l'avvio del procedimento amministrativo diretto alla realizzazione dell'opera ed al conseguimento del contributo;

b) relazione illustrativa dell'opera con il preventivo sommario della spesa occorrente e l'indicazione dei mezzi di finanziamento.

Art. 23.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali, determina, entro il limite degli importi disponibili, le opere da ammettere a contributo, entro la misura prevista dal primo comma dell'art. 21.

Art. 24.

I contributi sono accordati con decreto dell'Assessore ai lavori pubblici.

Ai fini dell'assegnazione dei contributi, si osservano le norme dell'art. 63 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificato con la legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.

Art. 25.

Qualora il comune interessato abbia fatto ricorso a mutuo, il contributo verrà versato direttamente all'ente mutuante, con le modalità disposte dal decreto di concessione.

Art. 26.

I mutui contratti per l'esecuzione delle opere ammesse a contributo ai sensi dell'art. 21 possono essere garantiti dalla Regione.

La garanzia è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici di concerto con l'Assessore alle finanze.

Art. 27.

Gli edifici costruiti con il contributo regionale sono vincolati per trenta anni alla destinazione indicata nel decreto di concessione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 28.

Per le finalità previste dai Capi II, III, IV e V della presente legge, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1974, la spesa di lire 510 milioni, e precisamente:

a) lire 150 milioni per gli interventi di cui al Capo II;
b) lire 250 milioni per gli interventi di cui al Capo III;
c) lire 100 milioni per gli interventi di cui al Capo IV;
d) lire 10 milioni per gli interventi di cui al Capo V.

Art. 29.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, sono istituiti — al titolo I — sezione II — rubrica n. 8 — categoria IV — i seguenti capitoli:

Cap. 175 con la denominazione « Contributi ai comuni per l'integrazione delle spese di acquisto automezzi e delle spese di trasporto degli alunni della scuola a tempo pieno » e con lo stanziamento di lire 150 milioni;

Cap. 176 con la denominazione « Contributi ai comuni per l'integrazione delle spese di gestione di mense e refezioni della scuola a tempo pieno » e con lo stanziamento di lire 250 milioni;

Cap. 177 con la denominazione « Interventi a favore di iniziative particolari per i centri di scuola a tempo pieno » e con lo stanziamento di lire 100 milioni;

Cap. 178 con la denominazione « Interventi per l'assicurazione contro gli infortuni a favore della scuola a tempo pieno » e con lo stanziamento di lire 10 milioni.

Art. 30.

La spesa complessiva di lire 510 milioni prevista dal precedente art. 28 fa carico, per l'esercizio finanziario 1971, ai sopracitati capitoli 175, 176, 177 e 178 a favore dei quali si provvede:

mediante prelevamento dell'importo di lire 380 milioni dall'apposito fondo iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 (rubrica n. 8 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo);

mediante storno dell'importo di lire 110 milioni dal capitolo 161 e dell'importo di lire 20 milioni dal capitolo 522 dello stesso stato di previsione della spesa.

L'onere di lire 510 milioni relativo a ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1974 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La variazione relativa al sopracitato capitolo 161 si intende conseguentemente apportata anche nell'elenco n. 1 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, approvato con l'articolo 5 della legge regionale 1° gennaio 1971, n. 1.

Art. 31.

Per gli interventi previsti dal Capo VI della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1971, il limite di impegno di lire 120 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 120 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1990.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 è istituito — al titolo II — sezione II — rubrica n. 8 — categoria XI — il capitolo 525 con la denominazione: « Contributi annui costanti a favore dei comuni per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, il riattamento e la sistemazione, nonchè per le attrezzature e per l'arredamento di edifici scolastici e di edifici destinati ad opere infrastrutturali parascolastiche » e con lo stanziamento di lire 120 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 (rubrica n. 8 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 120 milioni relativa all'annualità dell'esercizio 1971 fa carico al sopracitato capitolo 525 e l'onere di pari importo per ciascuna delle annualità degli esercizi dal 1972 al 1990 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale di detti esercizi.

Art. 32.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 25 agosto 1971

p. Il Presidente
L'Assessore effettivo designato
MORO

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1971, n. 43.
Modifiche delle leggi regionali per l'assistenza scolastica e per il diritto allo studio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 31 *agosto* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

INTERVENTI PER LA FREQUENZA
DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO
E DELLA SCUOLA MATERNA

Sezione I

Contributi per il trasporto degli alunni delle scuole materne ed elementari, per il trasporto ed i libri di testo degli studenti della scuola media dell'obbligo.

Art. 1.

Gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 6 settembre 1965, n. 19, modificata ed integrata dalla legge regionale 19 luglio 1966, n. 15, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. — Allo scopo di concorrere all'eliminazione degli ostacoli di ordine economico che di fatto limitano la frequenza della scuola dell'obbligo e della scuola materna, l'Amministrazione regionale, fino a quando lo Stato non vi provvederà integralmente, è autorizzata ad accordare contributi ai comuni ed a consorzi di comuni, che all'uopo si costituiscano, sulle spese facoltative che essi sostengono per il trasporto degli alunni della scuola materna, elementare e media dell'obbligo, e per libri di testo distribuiti agli studenti meno abbienti della scuola media dell'obbligo ».

« Art. 2. — Per ottenere i contributi di cui all'art. 1, i comuni e i consorzi di comuni presentano all'Assessorato regionale dell'istruzione e delle attività culturali, entro i termini stabiliti dall'Assessorato stesso, domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

Sulle domande dei comuni e dei consorzi di comuni e sui preventivi predisposti dai medesimi, esprimerà, per quanto di competenza, il proprio parere il servizio regionale dei trasporti.

E' fatto obbligo ai comuni e ai consorzi di comuni destinatari dell'intervento regionale di presentare all'Assessorato regionale dell'istruzione e delle attività culturali, a titolo di rendiconto, un elenco riepilogativo delle spese sostenute con i contributi, integrato da una dichiarazione dalla quale risulti che i medesimi sono stati impiegati in conformità dei fini per i quali sono stati erogati ».

« Art. 3. — La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione ed alle attività culturali, approva il piano di riparto dei fondi disponibili, determinando il contributo da commisurare di norma entro il 60 % della spesa riconosciuta ammissibile; in casi particolari il contributo può essere elevato fino ad un massimo del 90 %.

L'erogazione del contributo è disposta con decreto dello Assessore regionale all'istruzione ed alle attività culturali ».

Sezione II

Fornitura gratuita di testi contenenti nozioni sulla regione Friuli-Venezia Giulia

Art. 2.

Tra le spese dirette per le iniziative previste dall'art. 1, punto 4), lettera *a*) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, sono comprese quelle derivanti dalla distribuzione gratuita agli alunni del secondo ciclo della scuola elementare e agli studenti della scuola media dell'obbligo di testi contenenti nozioni storiche, geografiche, linguistiche, delle tradizioni popolari, delle caratteristiche etniche e dell'ambiente naturale della Regione, nonchè dalla fornitura di materiale audio-visivo, da utilizzare per l'espletamento dell'attività didattica.

CAPO II

INTERVENTI PER LA FREQUENZA
DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA

Art. 3.

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 10 della legge regionale 6 settembre 1965, n. 19, modificata ed integrata dalla legge regionale 19 luglio 1966, n. 15, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 4. — E' istituito un assegno regionale di studio, integrabile con un contributo per spese di viaggio, a favore degli studenti e dei lavoratori studenti che frequentano le scuole secondarie superiori e gli istituti di istruzione artistica. Il contributo per spese di viaggio non potrà superare la spesa effettivamente sostenuta a tale scopo ».

« Art. 5. — Possono ottenere l'assegno di studio gli studenti che:

a) siano iscritti a scuole secondarie superiori o a istituti di istruzione artistica, statali o legalmente riconosciuti o parificati;

b) appartengano a famiglie residenti nella Regione, aventi un reddito lordo, accertato ai fini della imposta di famiglia, non superiore a lire 1.400.000, aumentato di lire 100.000 per ogni familiare convivente, escluso il capo famiglia. Detto limite è, inoltre, aumentato di lire 200.000 per ogni familiare studente di scuola secondaria superiore, di Istituti di istruzione artistica o di Università, a cominciare dal secondo;

c) abbiano conseguito la promozione nell'anno precedente ».

« Art. 6. — L'assegno di studio è fissato nella misura di lire 40.000 annue ».

« Art. 7. — Il contributo per spese di viaggio è ragguagliato in misura di lire 1500 per chilometro di distanza dal comune di residenza alla località sede della scuola, fino ad un massimo di lire 100.000.

La maggiorazione è attribuibile a coloro che frequentino scuole fuori dal comune di residenza, quando in questo non vi siano scuole dello stesso tipo e grado, e va calcolata sulla distanza dal comune di residenza al comune più vicino, sede di una scuola dello stesso tipo e grado ».

« Art. 9. — Le domande per l'assegno di studio devono essere presentate al comune di residenza, il quale provvederà ad istruirle, a formare ed approvare gli elenchi degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di legge ed a trasmetterli allo Assessorato regionale dell'istruzione e delle attività culturali, entro il termine stabilito dall'Assessorato medesimo ».

« Art. 10. — La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione ed alle attività culturali, determina per ciascun comune il finanziamento per i contributi da corrispondere agli studenti da ammettere all'assegno di studio ed all'eventuale contributo per spese di viaggio ed approva il piano di spesa e di riparto dei fondi da assegnare ai singoli comuni per le erogazioni a favore degli aventi diritto in conformità ai criteri di cui ai precedenti articoli 4 e 5 ».

Art. 4.

Gli articoli 8 e 11 della legge regionale 6 settembre 1965, n. 19, modificata ed integrata dalla legge regionale 19 luglio 1966, n. 15, sono abrogati.

CAPO III

ASSEGNI DI STUDIO
A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

Art. 5.

Per le finalità previste dalla legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1972.

CAPO IV

INTERVENTI PER LA GESTIONE DI MENSE, DI DOPOSCUOLA, DI CASE DELLO STUDENTE E PER SERVIZI PSICO-SOCIALI

Art. 6.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 1° settembre 1966, n. 25, nonchè per servizi psico-sociali, è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1971 e 1972.

CAPO V

ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI

Art. 7.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare provvedimenti intesi ad assicurare contro i rischi da infortuni, gli alunni, gli studenti ed il personale insegnante e non insegnante della scuola elementare e media dell'obbligo.

L'intervento potrà coprire i seguenti rischi:

a) infortuni che si verifichino durante la frequenza della scuola o in dipendenza d'iniziative promosse dalla scuola o durante il tragitto da casa a scuola e viceversa;

b) la responsabilità civile degli insegnanti, delle autorità scolastiche e del personale addetto alla sorveglianza, che venissero chiamati in causa quali responsabili civili per infortuni occorsi agli alunni e agli studenti assicurati.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1971 e 1972, la spesa di lire 30 milioni.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 sono istituiti i seguenti capitoli:

al Titolo I — Sezione II — Rubrica n. 8 — Categoria IV

Cap. 180. — « Sovvenzioni e sussidi a comuni, patronati, casse scolastiche ed altri enti per la gestione di mense e refezioni scolastiche, di doposcuola e di case dello studente, nonchè per servizi psico-sociali », con lo stanziamento di lire 80 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 522 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1971.

Cap. 181. — « Interventi per l'assicurazione contro gli infortuni degli alunni e degli studenti, del personale insegnante e non insegnante della scuola dell'obbligo », con lo stanziamento di lire 30 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 161 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1971.

La spesa di lire 80 milioni prevista dall'art. 6 della presente legge per l'esercizio 1971 fa carico al sopracitato capitolo 180 e quella autorizzata col precedente art. 7 fa carico al predetto capitolo 181.

La corrispondente spesa prevista per l'esercizio 1972 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per lo esercizio medesimo.

La variazione relativa al capitolo 161 si intende conseguentemente apportata anche nell'elenco n. 1, allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, approvato con l'art. 5 della legge regionale 1° gennaio 1971, n. 1.

Art. 9.

La spesa di lire 150 milioni, autorizzata dall'art. 5 della presente legge per l'esercizio 1972, farà carico al capitolo del bilancio di detto esercizio corrispondente al capitolo 522 dello esercizio 1971, su cui grava l'analoga spesa afferente tale ultimo esercizio, facendo fronte al relativo onere con la cessazione della spesa, di pari importo, autorizzata con la legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, fino all'esercizio 1971.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 26 agosto 1971

p. Il Presidente
L'Assessore effettivo designato
MORO

(8283)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.